



COMUNE DI MELANO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Melano,

richiamati i disposti degli articoli 107 let. b) e 192 LOC nonché l'articolo 56 del Regolamento comunale

o r d i n a :

art. 1 - Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

art. 2 - Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.

Art. 3 – Obblighi

I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente
- c) svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

art. 4 - Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite dei servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente Ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 5 - Inadempienza

In caso di inadempienza agli obblighi descritti all'art. 3 della presente Ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

art. 6 - Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

art. 7 - Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  D. Maffei		Il Segretario:  A. Civatti
---	--	---

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 319 del 20 luglio 2015.
Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni dal 21 luglio al 19 agosto 2015.